

REDDITO IMPRESA E IRAP

L'attività svolta dal socio alla Srl sconta l'Irap

di **Alessandro Bonuzzi**

Come noto, il **presupposto** dell'Irap è l'**esercizio abituale**, nel territorio delle **regioni**, di attività **autonomamente organizzate** dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi ([articolo 2 D.Lgs. 446/1997](#)). Ciò significa che il tributo regionale è dovuto **esclusivamente** nelle situazioni in cui si ravvisi l'esistenza di un'**autonoma organizzazione**.

La verifica dell'esistenza o meno di un'attività autonomamente organizzata riguarda, però, esclusivamente i singoli **professionisti** ed i **piccoli imprenditori**; difatti, il presupposto impositivo si **presume in ogni caso sussistente** per le società, gli enti e gli studi associati.

In linea di principio, l'**attività autonomamente organizzata** sussiste tutte le volte in cui il contribuente che **eserciti l'attività di lavoro autonomo o d'impresa**:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti** le quantità che costituiscono il **minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo **non occasionale** di **lavoro altrui non meramente esecutivo**.

Sul tema dell'autonoma organizzazione si è espressa di recente la **CTR Lombardia** con la [sentenza n. 1169 del 13.03.2019](#). La decisione trae origine dall'**impugnazione** del **diniego al rimborso** dell'Irap relativa agli anni dal 2012 al 2015 da parte di un **libero professionista** – programmatore - che, nel periodo individuato, esercitava la sua attività quasi esclusivamente per la **Srl** di cui era **socio** con una **partecipazione** al capitale del **10%**.

La **CTP** aveva **respinto** il ricorso del contribuente deducendo che la partecipazione societaria garantiva al professionista **benefici organizzativi** e **strumentali** derivanti proprio dal collegamento alla **realtà associativa**.

Il contribuente ha, quindi, proposto **appello** davanti alla commissione regionale motivando la sua presa di posizione nel modo seguente:

- la circostanza di aver lavorato quasi esclusivamente per la società di cui era socio non era sintomo di autonoma organizzazione, atteso che era lui ad apportare **benefici** alla Srl con la sua **opera intellettuale** e non viceversa. Infatti, l'attività consisteva nel fornire la **consulenza** sulle problematiche **più complesse**;

- il lavoro verso la società partecipata veniva effettuato nella **propria abitazione**, senza collaboratori e con **minimi mezzi strumentali**, essendo egli presente in sede solo per le riunioni dei soci e gli incontri con i principali clienti, mentre le riunioni tecniche e i confronti con gli altri programmatori/soci erano normalmente svolte via Skype o al telefono.

Siffatte ragioni, però, non hanno convinto i giudici di seconde cure circa l'insussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'Irap, essendo emersi molteplici indizi dell'esistenza di una **struttura organizzata, non estranea** al professionista, che ne **incrementava e valorizzava** l'attività.

In particolare, l'aspetto ritenuto **dirimente** dalla commissione regionale è stato il fatto che il professionista svolgeva la **medesima attività** della Srl di cui era socio; sicché, pur fatturando alla società, egli lavorava a vantaggio degli **stessi clienti finali**.

Di conseguenza, la sua professione era di certo incrementata dalla **struttura societaria** che era sostanzialmente a **sua disposizione** e, comunque, **acquisiva** la clientela, ne **manteneva** i rapporti e offriva le competenti **collaborazioni** degli **altri programmatori**.

La circostanza, poi, che il professionista-socio **partecipasse** alle **riunioni** con gli altri soci sia per la conduzione della società, sia per affrontare questioni tecniche, ha rivelato un **concreto esercizio dell'attività in forma associata**.

Alla luce di tutto ciò, la **CTR lombarda** ha confermato la decisione della commissione provinciale **negando** al professionista il **diritto** al **rimborso** dell'Irap pagata nelle annualità dal 2012 al 2015.